


# L'ESAME

Il parere di diritto penale

Manuale specifico  
per la preparazione all'esame

II° Edizione

A cura dell'Avv. Daniele Ingarrica



Copyright © Hdemos srl  
Via Costantino Morin 28 – 00195 Roma (RM)

\*\*\*\*\*

I diritti di riproduzione (anche solo parziale), di memorizzazione in formato elettronico, di traduzione effettuata con qualsiasi mezzo, conosciuto o futuro, sono riservati in tutti i Paesi conosciuti o futuri.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nella misura massima del 15%. Le riproduzioni effettuate per uso non personale dovranno essere specificatamente autorizzate da Hdemos srl.

Codice ISBN: 978-88-944451-0-7  
Edizione 2019

# **SOMMARIO**

**Premessa** .....Pag. 1

## **1<sup>^</sup> SEZIONE – PARTE GENERALE**

### **Parte I° - IL DIRITTO PENALE**

#### **CAPITOLO 1 NOZIONE E PRINCIPI**

**Paragrafo 1** *Nozione e principi generali*..... Pag. 5  
**Paragrafo 2** *Principio di legalità*..... Pag. 6  
**Paragrafo 3** *Principio di colpevolezza*..... Pag. 10  
**Paragrafo 4** *Principio di offensività*..... Pag. 11  
**Paragrafo 5** *Considerazioni finali* ..... Pag. 12

### **Parte II° - IL REATO**

#### **CAPITOLO 1 LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL REATO**

**Paragrafo 1** *Il reato*..... Pag. 15  
**Paragrafo 2** *Le categorie di reati*..... Pag. 16  
**Paragrafo 3** *La struttura del reato*..... Pag. 18

#### **CAPITOLO 2 LA TIPICITÀ**

**Paragrafo 1** *La condotta*..... Pag. 23  
**Paragrafo 2** *L'evento*..... Pag. 23  
**Paragrafo 3** *Il nesso di causalità*..... Pag. 24

<b>Paragrafo 4</b>	<i>Il nesso di causalità nei reati omissivi impropri.....</i>	Pag. 26
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Le concause.....</i>	Pag. 27
<b>Paragrafo 6</b>	<i>Considerazioni finali e differenze con la causalità civile .....</i>	Pag. 29

### CAPITOLO 3 LA COLPEVOLEZZA

<b>Paragrafo 1</b>	<i>L'imputabilità.....</i>	Pag. 33
<b>Paragrafo 1.1</b>	<i>Stato di incapacità.....</i>	Pag. 34
<b>Paragrafo 1.2</b>	<i>Cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità....</i>	Pag. 34
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Il dolo.....</i>	Pag. 37
<b>Paragrafo 2.1</b>	<i>Criteri per l'accertamento del dolo.....</i>	Pag. 39
<b>Paragrafo 2.2</b>	<i>Classificazione del dolo.....</i>	Pag. 39
<b>Paragrafo 3</b>	<i>La colpa.....</i>	Pag. 43
<b>Paragrafo 3.1</b>	<i>Elementi per la sussistenza della colpa.....</i>	Pag. 44
<b>Paragrafo 3.2</b>	<i>Tipologie della colpa.....</i>	Pag. 44
<b>Paragrafo 4</b>	<i>La preterintenzione.....</i>	Pag. 46
<b>Paragrafo 5</b>	<i>La responsabilità oggettiva.....</i>	Pag. 49
<b>Paragrafo 6</b>	<i>Cause di esclusione della colpevolezza.....</i>	Pag. 53

### CAPITOLO 4 L'ANTIGIURIDICITÀ

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Premessa.....</i>	Pag. 63
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Consenso dell'avente diritto.....</i>	Pag. 64
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Art. 51 c.p. ....</i>	Pag. 65
<b>Paragrafo 3.1</b>	<i>Esercizio di un diritto .....</i>	Pag. 65
<b>Paragrafo 3.2</b>	<i>Adempimento di un dovere.....</i>	Pag. 68
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Legittima difesa.....</i>	Pag. 70
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Uso legittimo delle armi.....</i>	Pag. 73
<b>Paragrafo 6</b>	<i>Stato di necessità.....</i>	Pag. 74
<b>Paragrafo 7</b>	<i>Eccesso colposo.....</i>	Pag. 77
<b>Paragrafo 8</b>	<i>L'attività medico chirurgica.....</i>	Pag. 78
<b>Paragrafo 9</b>	<i>Scriminanti non codificate.....</i>	Pag. 76
<b>Paragrafo 10</b>	<i>La non punibilità per particolare tenuità del fatto.....</i>	Pag. 78
<b>Paragrafo 11</b>	<i>Conclusioni.....</i>	Pag. 80

CAPITOLO 5  
IL TENTATIVO

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Premessa</i> .....	Pag. 85
<b>Paragrafo 2</b>	<i>La consumazione del reato</i> .....	Pag. 85
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Il tentativo</i> .....	Pag. 86
<b>Paragrafo 4</b>	<i>La desistenza volontaria</i> .....	Pag. 88
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Il recesso attivo</i> .....	Pag. 89

CAPITOLO 6  
CIRCOSTANZE DEL REATO

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Premessa</i> .....	Pag. 91
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Le circostanze</i> .....	Pag. 91
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Criteri di imputazione delle circostanze</i> .....	Pag. 94
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Applicazione delle circostanze</i> .....	Pag. 94
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Circostanze aggravanti comuni</i> .....	Pag. 95
<b>Paragrafo 6</b>	<i>Circostanze attenuanti comuni</i> .....	Pag. 105
<b>Paragrafo 7</b>	<i>Le circostanze nel delitto tentato</i> .....	Pag. 109
<b>Paragrafo 8</b>	<i>La recidiva</i> .....	Pag. 109
<b>Paragrafo 9</b>	<i>La provocazione per accumulo</i> .....	Pag. 111
<b>Paragrafo 10</b>	<i>L'aggravante del metodo mafioso</i> .....	Pag. 112

**Parte III° - IL CONCORSO**

CAPITOLO 1  
CONCORSO DI PERSONE

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Premessa</i> .....	Pag. 117
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Concorso di persone</i> .....	Pag. 117
<b>Paragrafo 2.1</b>	<i>Contributo del singolo concorrente</i> .....	Pag. 118
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Adeguamento della pena</i> .....	Pag. 120
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Reato diverso da quello voluto da alcuni dei concorrenti</i> .....	Pag. 121
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Mutamento del titolo di reato – Concorso nel reato proprio</i> .....	Pag. 121
<b>Paragrafo 6</b>	<i>Cooperazione nel delitto colposo</i> .....	Pag. 122
<b>Paragrafo 7</b>	<i>Desistenza e recesso attivo nel concorso di persone</i> ....	Pag. 123

<b>Paragrafo 8</b>	<i>Concorso colposo nel reato doloso</i> .....	Pag. 123
--------------------	--	----------

## CAPITOLO 2 CONCORSO DI REATI

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Concorso formale e materiale</i> .....	Pag. 129
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Il reato continuato</i> .....	Pag. 130
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Concorso apparente di norme</i> .....	Pag. 131
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Reato complesso</i> .....	Pag. 132

## Parte IV° - CAUSE DI ESTINZIONE

### CAPITOLO 1 CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Morte del reo</i> .....	Pag. 135
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Amnistia</i> .....	Pag. 135
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Remissione di querela</i> .....	Pag. 136
<b>Paragrafo 4</b>	<i>La prescrizione</i> .....	Pag. 136
<b>Paragrafo 5</b>	<i>L'oblazione</i> .....	Pag. 137
<b>Paragrafo 6</b>	<i>Estinzione del reato per condotte riparatorie</i> .....	Pag. 137
<b>Paragrafo 7</b>	<i>Sospensione condizionale della pena</i> .....	Pag. 138
<b>Paragrafo 8</b>	<i>Messa alla prova</i> .....	Pag. 139
<b>Paragrafo 9</b>	<i>Perdono giudiziale</i> .....	Pag. 140

### CAPITOLO 2 CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Premessa</i> .....	Pag. 143
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Prescrizione della pena</i> .....	Pag. 143
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Indulto e grazia</i> .....	Pag. 144
<b>Paragrafo 4</b>	<i>L'amnistia impropria</i> .....	Pag. 144
<b>Paragrafo 5</b>	<i>La liberazione condizionale</i> .....	Pag. 145
<b>Paragrafo 6</b>	<i>La riabilitazione</i> .....	Pag. 145
<b>Paragrafo 7</b>	<i>La non menzione nel casellario</i> .....	Pag. 146
<b>Paragrafo 8</b>	<i>La morte del reo</i> .....	Pag. 147

## Parte V° - LA PENA

### CAPITOLO 1 LE PENE

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Premessa</i> .....	Pag. 149
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Le pene principali</i> .....	Pag. 149
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Le pene accessorie</i> .....	Pag. 150
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Le pene sostitutive alla detenzione</i> .....	Pag. 151
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Le misure alternative alla detenzione</i> .....	Pag. 152
<b>Paragrafo 6</b>	<i>I criteri della commisurazione della pena</i> .....	Pag. 156

### CAPITOLO 2 LE MISURE DI SICUREZZA

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Premesse</i> .....	Pag. 157
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Le tipologie</i> .....	Pag. 157
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Abitualità, professionalità e tendenza a delinquere</i> .....	Pag. 158
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Le misure di prevenzione</i> .....	Pag. 159

## 2^ SEZIONE – PARTE SPECIALE

### CAPITOLO 1 TECNICA DI ANALISI

<b>Paragrafo 1</b>	<i>La lettura del codice e la sua analisi</i> .....	Pag. 163
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Catalogazione dei reati</i> .....	Pag. 166
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Metodologia</i> .....	Pag. 167

### CAPITOLO 2 L'ANALISI DEL REATO

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Dei delitti contro la personalità dello Stato</i> .....	Pag. 169
--------------------	--	----------

<b>Paragrafo 2</b>	<i>Dei delitti contro la pubblica amministrazione.....</i>	Pag. 172
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.....</i>	Pag. 180
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.....</i>	Pag. 183
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Dei delitti contro l'ordine pubblico .....</i>	Pag. 184
<b>Paragrafo 6</b>	<i>Dei delitti contro l'incolumità pubblica.....</i>	Pag. 187
<b>Paragrafo 7</b>	<i>Dei delitti contro l'ambiente.....</i>	Pag. 189
<b>Paragrafo 8</b>	<i>Dei delitti contro la fede pubblica .....</i>	Pag. 190
<b>Paragrafo 9</b>	<i>Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.....</i>	Pag. 196
<b>Paragrafo 10</b>	<i>Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon co- stume .....</i>	Pag. 197
<b>Paragrafo 11</b>	<i>Dei delitti contro il sentimento per gli animali .....</i>	Pag. 198
<b>Paragrafo 12</b>	<i>Dei delitti contro la famiglia.....</i>	Pag. 198
<b>Paragrafo 13</b>	<i>Dei delitti contro la persona.....</i>	Pag. 199
<b>Paragrafo 14</b>	<i>Dei delitti contro il patrimonio.....</i>	Pag. 219
<b>Paragrafo 15</b>	<i>Delle contravvenzioni di polizia.....</i>	Pag. 234

### CAPITOLO 3 LEGGI SPECIALI

<b>Paragrafo 1</b>	<i>D.Lgs 231/01 Responsabilità amministrativa di enti e società.....</i>	Pag. 239
<b>Paragrafo 2</b>	<i>D.P.R. 309/1990 Testo unico stupefacenti.....</i>	Pag. 243
<b>Paragrafo 2.1</b>	<i>L'art. 73 del D.P.R. 309/1990.....</i>	Pag. 245
<b>Paragrafo 2.2</b>	<i>Le condotte.....</i>	Pag. 246
<b>Paragrafo 2.3</b>	<i>Attenuante ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990....</i>	Pag. 250
<b>Paragrafo 2.4</b>	<i>Attenuante ex art. 73, comma 5 bis, D.P.R. 309/90..</i>	Pag. 251
<b>Paragrafo 2.5</b>	<i>Attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990...</i>	Pag. 251
<b>Paragrafo 2.6</b>	<i>Circostanza aggravante del concorso di più perso- ne.....</i>	Pag. 252
<b>Paragrafo 2.7</b>	<i>Circostanze aggravanti di cui all'art. 80, D.P.R. n. 309/1990.....</i>	Pag. 252
<b>Paragrafo 2.8</b>	<i>L'agente sotto copertura.....</i>	Pag. 253



## **3^ SEZIONE – IL PARERE**

### CAPITOLO 1 L'ANALISI DEL PARERE

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Cosa sono i pareri – il parere all'esame.....</i>	Pag. 259
<b>Paragrafo 2</b>	<i>L'analisi della traccia .....</i>	Pag. 260
<b>Paragrafo 3</b>	<i>La redazione del parere.....</i>	Pag. 261
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Esempio di redazione di un parere – La traccia e- same 2017.....</i>	Pag. 263
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Esempio di redazione di un parere – La legittima difesa.....</i>	Pag. 267
<b>Paragrafo 6</b>	<i>Esempio di redazione di un parere – La rapina in concorso formale con tentato omicidio.....</i>	Pag. 270
<b>Paragrafo 7</b>	<i>Conclusioni e consigli.....</i>	Pag. 277

### CAPITOLO 2 PARERI SVOLTI

<b>Paragrafo 1</b>	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazio- ni pubbliche e malversazione a danno dello stato....</i>	Pag. 279
<b>Paragrafo 2</b>	<i>Stalking e maltrattamenti in famiglia.....</i>	Pag. 281
<b>Paragrafo 3</b>	<i>Legittima difesa – L'errore di fatto.....</i>	Pag. 284
<b>Paragrafo 4</b>	<i>Truffa contrattuale .....</i>	Pag. 287
<b>Paragrafo 5</b>	<i>Furto in un supermercato.....</i>	Pag. 290

plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penali.<sup>32</sup>

### **Paragrafo 9** “*La provocazione per accumulo*”.

Necessita una considerazione particolare la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, comma 1 n.2, c.p. alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale.

La circostanza attenuante dell’aver agito in stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui, definita anche “*attenuante della provocazione*”, in alcune fattispecie di reato diventa una causa speciale di non punibilità. Come per esempio nei delitti contro l’onore, la causa di non punibilità è prevista dall’art. 599 c.p.. A prescindere dalla norma che prevede la fattispecie della provocazione, la circostanza attenuante necessita di alcune condizioni per la sua applicabilità:

- il concorso di un elemento obiettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui realmente verificatosi ed oggettivamente idoneo a determinare lo stato di ira;
- di un elemento soggettivo consistente nello stato d’ira e la sua permanenza al momento del fatto, da valutare con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui è avvenuto il fatto. È comunque ammissibile applicare la circostanza qualora, trascorso un lasso di tempo importante, ci sia un fatto che risvegli e ravvivi il torto precedentemente subito;
- di un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione, che viene a mancare quando vi sia una notevole ed evidente sproporzione tra fatto provocante e fatto provocato.

Pertanto la circostanza attenuante della provocazione, per essere applicabile, deve rispettare tra gli altri, il criterio della proporzionalità tra il fatto ingiusto e la reazione anche se questa è avvenuta in un periodo successivo e scatenata da un evento che ha avuto la capacità di risvegliare lo stato di ira determinato dal fatto ingiusto iniziale.

La sentenza n. 28292 del 2017 prevedendo la cosiddetta provocazione per accumulo, si è spinta oltre, sorpassando il criterio della proporzionalità tra il singolo fatto e la singola reazione. Infatti è stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante della provocazione in costanza di una lunga serie di fatti ingiusti, da soli non adeguati a determinare una reazione giustificata, oggettivamente idonei (nel loro insieme) a creare uno stato di ira crescente

---

<sup>32</sup> Sentenza Corte di Cassazione n. 54689/2017.

nel tempo tale da provocare alla fine una reazione a prima vista del tutto sproporzionata rispetto al singolo fatto ingiusto. In particolare la sentenza ha disposto che: *“Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. “per accumulo”, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all’ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall’accumulo, e reazione. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte di assise di appello ha escluso l’attenuante della provocazione nei confronti dell’imputato, che aveva ucciso il genero, esplodendo al suo indirizzo sei colpi di pistola, non verificando se l’azione fosse da collegare alla condizione di persistente tensione emotiva nella quale versava da tempo l’imputato per la condizione di disagio familiare patita dalla figlia, che aveva presentato diverse querele nei confronti del coniuge, riacutizzata da un ultimo episodio vessatorio compiuto dalla vittima, che si era rifiutata di colloquiare con il suocero per un chiarimento in merito alla situazione di tensione che si era determinata con la moglie).”*

### **Paragrafo 10** *“L’aggravante del metodo mafioso”.*

La circostanza aggravante del metodo mafioso non si trova collocata all’interno del codice penale ma è prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 152/1991 convertito con la L. 201/1991 ma ciò nulla cambia ai fini della sua efficacia.

L’articolo recita testualmente:

*“Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

*le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.”*

Il comma 3 dell'art. 416 bis c.p. a cui fa riferimento l'articolo citato recita:

*“L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.*

In quanto circostanza, per la sua applicabilità è necessario che il soggetto agente commetta un reato e, nello specifico, così come richiesto dalla norma, è necessario che venga commesso un delitto.

Per metodo mafioso (così come anche ripreso recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14249/17) si intende in quel comportamento minaccioso posto in essere dal soggetto agente, che non appartiene ad una sodalizio di tipo mafioso, che sia idoneo a richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio da chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto.<sup>33</sup> La circostanza aggravante in parola ricorre allorquando l'agente, pur senza essere partecipe o concorrente in reati associativi, delinqua con metodo mafioso e, cioè, ponga in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale.<sup>34</sup> Si è, inoltre, precisato che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata.<sup>35</sup>

In relazione alle sentenze sopra citate è necessario però osservare che:

- nella sentenza si legge che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso. A prima vista sem-

<sup>33</sup> Sentenze Corte di Cassazione n. 38094 del 05/06/2013 e n. 16053 del 25/03/2015.

<sup>34</sup> Sentenza Corte di Cassazione n. 16053 del 25/03/2015.

<sup>35</sup> Sentenza Corte di Cassazione n. 45321 del 14/10/2015.

brerebbe che tale circostanza possa essere applicata anche a tutti coloro che fanno parte di una associazione di stampo mafioso. Ma così non è in quanto tale comportamento è già pienamente ricompreso nell'art. 416 bis c.p.. Pertanto tale circostanza aggravante sarà applicabile solo a colui che non appartiene ad una associazione di tipo mafiosa;

- la condotta risulti oggettivamente idonea “*ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata*”. La medesima sentenza ribadisce che non è possibile fare affidamento alla sola percezione della persona offesa ma sono necessari degli elementi oggettivi.
- gli elementi oggettivi possono essere sia il contenuto della minaccia che le modalità della condotta del soggetto agente ed il suo eventuale coinvolgimento o vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata ed in particolar modo mafiosa, il contesto ambientale in cui sono state poste in essere le condotte minacciose o intimidatorie e le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale del luogo;
- la Suprema Corte non ha precisato né la gerarchia degli elementi appena enunciati né tantomeno quanti siano gli elementi necessari per configurare l'aggravante del metodo mafioso considerando che, sentenze pregresse come la n. 24992/2013 ed altre, hanno negato la possibilità che l'aggravante del metodo mafioso si potesse configurare solo con la presenza di uno dei predetti elementi.

**Paragrafo 7** *“Desistenza e recesso attivo nel concorso di persone”*.

In questo caso, rispetto alla desistenza volontaria ed al recesso attivo nei reati monosoggettivi, la valutazione è più complessa perché è necessario valutare il comportamento del singolo agente all'interno di un concorso di persone durante la commissione di un reato.

Per quanto riguarda la desistenza volontaria dobbiamo distinguere se a desistere sia l'esecutore o un semplice complice.

Se è l'esecutore a desistere e quindi ad impedire la consumazione del reato, gli effetti favorevoli di questa sua desistenza si estenderanno a tutti quanti concorrenti. Se invece a desistere è un semplice complice la desistenza eliminerà il suo contributo e quindi la commissione del reato non può più essere a lui attribuita se il contributo da lui prestato verrà considerato influente per la realizzazione del reato. In questo caso la desistenza opera solo nei confronti del soggetto che l'ha posta in essere.

Il recesso attivo di uno dei concorrenti invece opererà sempre solo ed esclusivamente nei confronti di colui che l'ha posto in essere perché essendo una circostanza soggettiva questa non si può estendere anche agli altri concorrenti.

**Paragrafo 8** *“Concorso colposo nel reato doloso”*.

Il concorso colposo nel reato doloso è un concetto che si sta diffondendo nel nostro ordinamento anche se per il momento, la giurisprudenza lo ritiene ammissibile solo nell'ambito dei reati d'evento a forma libera.

Gli oppositori alla configurabilità di un concorso colposo nel reato doloso, sostengono che per una tale ipotesi sarebbe necessaria una specifica previsione normativa. L'articolo 113 c.p., secondo la loro interpretazione farebbe riferimento solo alla "cooperazione nel delitto colposo" e non alla "cooperazione colposa nel delitto". Secondo i sostenitori invece la mancata previsione normativa specifica sul punto, non può in alcun modo interpretarsi come il rifiuto ad ammettere nel concorso di persone la differenziazione del titolo soggettivo tra i compartecipi. Inoltre, dalla lettura dell'articolo 113 c.p. è possibile desumere che l'oggetto della norma è un evento che si verifica dalla cooperazione di più persone dove l'elemento soggettivo minimo richiesto è quello della colpa. Pertanto l'espressione utilizzata dal legislatore "cooperazione di più persone", riferita alla causazione dell'evento è idonea ad esprimere una partecipazione tanto colposa quanto dolosa.

Alcune fattispecie di reato già prevedono la possibilità del concorso colposo nel reato doloso. A parte le ipotesi di agevolazione colposa previsti dagli artt. 254 c.p., 259 c.p., 350 c.p., troviamo l'articolo 335 che punisce,

tra l'altro, chi per colpa agevola la sottrazione da parte di altri di beni sottoposte alla sua custodia o sottoposte a sequestro; l'art. 387 "Colpa del custode"; l'art. 391 "Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive". Per i detrattori della configurabilità di un concorso di persone eterogeneo nell'elemento soggettivo, tali specifiche previsioni significano che le stesse devono essere considerate come eccezioni e pertanto come *numerus clausus*. Contra per i sostenitori tali previsioni normativa non sono altro che fattispecie necessarie per determinare la pena in modo autonomo e più adeguato per la singola fattispecie di reato.

Un elemento a favore della possibilità di sostenere un elemento soggettivo eterogeneo all'interno del concorso di persone lo rinveniamo nell'art. 116 del codice penale. Tale norma prevede la responsabilità del compartecipe per un reato differente da quello voluto. Da sempre la responsabilità del compartecipe nel fatto diverso veniva attribuita al soggetto o quale responsabilità oggettiva o quale responsabilità per colpa. Oggi si fa sempre più forte la seconda ipotesi. Pertanto la dottrina prevalente è concorde nel sostenere che tale fattispecie prevede una forma di cooperazione colposa nel fatto doloso altrui. Infatti nell'art. 116 c.p. il legislatore ha voluto punire il compartecipe che ha contribuito alla realizzazione del fatto reato diverso da quello voluto. Se il reato diverso non era voluto, la sua partecipazione non potrà essere che colposa. Inoltre, secondo autorevole dottrina, la previsione della responsabilità amministrativa di enti e società sarebbe assimilabile allo schema del concorso di persone. Infatti l'ente concorrerebbe con il reato posto in essere da un soggetto apicale, nell'interesse o vantaggio della società. Se così fosse, la responsabilità dell'ente sarebbe quella di non aver colposamente previsto e posto in essere tutte le misure di tutela previste dal Decreto legislativo, quali Organismo di Vigilanza e modelli organizzativi. Ci troveremo di fronte ad una situazione in cui l'ente risponderebbe per colpa di una azione posta in essere con dolo.

### **La giurisprudenza.**

Nonostante una pronuncia della Corte Costituzionale nel 2012, la Corte di Cassazione dal 2002 ha oramai riconosciuto la configurabilità del concorso colposo nel reato doloso anche se limitatamente ai reati d'evento a forma libera.

La suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 39680 nel 2002 ha affermato che: *"In tema di concorso di persone nel reato, così come deve ritenersi ammissibile il concorso doloso nel reato colposo altrui [...], deve parimenti ritenersi ammissibile l'ipotesi inversa, costituita dalla coo-*

## CAPITOLO 2

### L'analisi del reato

#### **Paragrafo 1** “*Dei delitti contro la personalità dello stato*”.

Il titolo rappresenta un insieme di previsioni normative che vogliono tutelare l'integrità dello Stato, il suo aspetto democratico nonché le personalità politiche che lo compongono. È per questo che le fattispecie normative presenti all'interno del titolo I possono definirsi reati politici. La fattispecie più caratteristica tra i reati politici è quella dell'attentato.

Sono diverse le previsioni di attentato, ma prima di analizzare una fattispecie ben determinata, analizziamo in generale il concetto di attentato e la sua compatibilità con il tentativo.

I reati di attentato sono reati a consumazione anticipata, ovvero anticipano la soglia della punibilità in un momento anteriore rispetto al verificarsi dell'evento. I delitti di attentato si configurano quindi come una messa in pericolo del bene protetto essendo qualificati come atti diretti a ledere il bene protetto. Un attentato è qualsiasi atto intenzionale che mira all'integrità del bene protetto ed è generalmente riconosciuta la sua non compatibilità con il tentativo in quanto si avrebbe il tentativo di un tentativo di commettere un reato.<sup>1</sup>

La generalità dei reati presenti all'interno del titolo I sono reati comuni, tranne pochi casi come per esempio l'art. 242 c.p. “*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*” o l'art. 246 c.p. “*Corruzione del cittadino da parte dello straniero*” dove per la sua corrispondenza con la fattispecie normativa il soggetto deve essere un cittadino dello Stato, pertanto avere la cittadinanza italiana; oppure l'art. 263 c.p. “*Utilizzazione di segreti di Stato*” che deve essere posto in essere da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In alcuni casi il soggetto attivo deve essere composto da più persone come per esempio dagli artt. 305 c.p. e ss..

#### **Art. 280 c.p. “Attentato per finalità terroristiche o di eversione”**

*“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è pu-*

---

<sup>1</sup> Una parte minoritaria della dottrina lo ammette, sulla base del fatto che un attentato è qualsiasi atto intenzionale che mira all'integrità del bene giuridicamente protetto. In questo senso quindi, un attentato sarebbe considerato come un comportamento giuridicamente vietato ed in quanto tale potrebbe essere soggetto all'istituto del tentativo.



*nito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

*Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*

*Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*

*Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”*

- **Bene giuridico tutelato:** reato plurioffensivo. Le persone offese sono sia lo Stato che il bene della vita e dell'incolumità individuale;
- **soggetto attivo:** può essere chiunque - reato comune;
- **tipologia:** reato a consumazione anticipata;
- **la durata:** istantaneo;
- **l'elemento soggettivo:** dolo specifico in quanto è richiesta la finalità terroristica;
- **le modalità della condotta:** attentare all'incolumità di una persona. Tale modalità è libera nel senso che la si può attuare con qualsiasi mezzo;
- **il tentativo:** non è configurabile;
- **circostanze speciali:** aggravanti a seconda se la vittima abbia subito lesioni gravi o gravissime (II comma), se gli atti sono rivolti a persone che esercitano funzioni giudiziarie o sicurezza pubblica (III comma) e se dall'attentato derivi la morte della persona (IV comma – questo comma in realtà non è considerato quale aggravante in quanto l'evento morte costituisce il fine a cui tende la condotta). Il quinto comma prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze ad eccezione di quelle previste dagli artt. 98 c.p. e 114 c.p..

### **Art. 285 c.p. “Devastazione, saccheggio e strage”**

Nonostante nel titolo della fattispecie non è presente la parola attentato,

questo articolo rientra nel predetto concetto in quanto al suo interno è prevista la modalità dell'azione "*commette un fatto diretto a...*" pertanto la struttura è la stessa dei delitti di attentato.

*"Chiunque allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte"* (la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo D.Lgs 224/1944).

- **Bene giuridico tutelato:** lo Stato, in particolare la sua sicurezza;
- **soggetto attivo:** può essere chiunque - reato comune;
- **tipologia:** reato a consumazione anticipata;
- **la durata:** istantaneo;
- **l'elemento soggettivo:** dolo specifico in quanto è richiesta la volontà di minacciare la sicurezza dello stato;
- **le modalità della condotta:** condotta è libera nel senso che la si può attuare con qualsiasi mezzo purché idoneo a portare la devastazione, il saccheggio o la strage. Per devastazione si intende un danneggiamento caratterizzato da un indiscriminato numero e tipologie di beni aggrediti sia mobili che immobili; per saccheggio si intende un furto aggravato ai danni di un numero così elevato di beni da turbare la sicurezza della comunità; per strage si intende un elevato numero di uccisioni e che queste vengano compiute con modalità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità;
- **il tentativo:** non è configurabile;
- **circostanze speciali:** non presenti.

#### **Art. 289 Ter c.p. "Sequestro di persona a scopo di coazione"**

*"Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.*

*Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi".*

## Capitolo 1

### L'analisi del parere

#### **Paragrafo 1** *“Cosa sono i pareri – Il parere all’esame”.*

Il parere è la valutazione che viene svolta sulla base di un fatto storico o giuridico posto all’attenzione del professionista. I pareri sono di due tipologie, pro-veritate e di parte.

Nel primo si analizzano i fatti e si redige il parere cercando di essere giusti ed equi nell’interesse della verità giuridica, trattando gli aspetti nel modo più oggettivo possibile e concludendo in tal senso; nel parere di parte è necessario impostare le argomentazioni in diritto al fine di sostenere, nelle conclusioni, la tesi più favorevole all’assistito. Molte volte non c’è tanto margine di discrezionalità per andare incontro alle esigenze di chi propone il parere, mentre in altre occasioni il margine c’è, ma si rischia di eccedere e di voler a tutti i costi dare ragione piena al proprio cliente, quando magari la ragione sarebbe solo parziale, percorrendo anche strade al limite della correttezza giuridica.

All’esame non viene specificato quale tipologia di parere dovrete svolgere ma non dovrete preoccuparvi troppo. Infatti ritengo che l’impostazione del vostro parere non debba cambiare sia che scegliate di svolgere un parere pro-veritate che un parere di parte. Questo anche perché nella parte dell’analisi delle fattispecie di reato dovrete comunque valutare le varie tesi alternative e successivamente, nella parte delle conclusioni, dovrete scartarle tutte tranne una che sarà poi la vostra soluzione.

Quello che determina la sufficienza o l’insufficienza ai compiti, non è tanto la conclusione scelta, quanto il ragionamento e le valutazioni fatte nella parte centrale del proprio elaborato.

Generalmente le tracce terminano con questa dicitura: *“assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga un parere motivato sulle responsabilità penali”* oppure *“assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato, dopo brevi cenni sul ..... (reato di... oppure sull’istituto del ....) rediga motivato parere”*.

Fino ad oggi quasi sempre le tracce scelte e le sentenze di riferimento erano quelle che andavano nella direzione più favorevole a Tizio.

Pertanto al fine di svolgere un compito giuridicamente corretto e con meno possibilità di errori, a meno che non sia la traccia a richiederlo esplicitamente, se dovessi oggi svolgere io il parere per l’esame di avvocato, lo svolgerei pro-veritate seguendo i passi che ora vi indico.

*oggetto specifico della prova scritta (ad es. atto di citazione: curia adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto e diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti), richiamando, in particolare, il precedente criterio di cui al punto 2.*

Ovviamente la valutazione dell'elaborato resta sempre soggettiva però è pur vero che rispettando i predetti parametri, un elaborato non potrà mai essere considerato insufficiente. Oggi tutti noi scriviamo con i computers ed abbiamo perso l'abitudine a scrivere a mano. Pertanto è fondamentale che tutte le vostre esercitazioni siano scritte di pugno così da evitare spiacevoli problemi in sede di esame come crampi o dolori alla mano. Un elaborato perfetto dal punto di vista tecnico potrà essere ritenuto insufficiente se di difficile lettura e/o con parti incomprensibili.

Come vi ho spiegato nella premessa, tutti i pareri sono stati svolti senza l'ausilio dei codici annotati. Questo in quanto la metodologia utilizzata era stata studiata specificatamente in previsione della riforma la cui applicazione è stata rinviata al 2020. Apprendendo la tecnica di redazione indicata, sarà poi molto facile per il candidato poter aggiungere la sentenza o le sentenze di riferimento utili per la soluzione del caso proposto.

#### **Paragrafo 4** *“Esempio di redazione di un parere Traccia esame 2017”.*

Prendiamo come spunto una delle due tracce sottoposte all'attenzione dei candidati all'esame di dicembre 2017.

*“In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest'ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.*

*In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedono d'urgenza nell'appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all'interno dell'abitazione.*

*Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della comunicazione pervenuta, il giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all'art. 591 c.p.. Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto.*

*Il candidato assumte le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul*

*reato di abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa al caso in esame.”*

In questo caso ci troviamo di fronte ad una traccia che ci indica il reato da trattare e chiede una disamina dello stesso.

Quindi:

- analizzare l'art. 591 c.p.. Per farlo potete anche utilizzare lo schema indicato nella sezione seconda del compendio e quindi:
  - **bene giuridico tutelato:** l'incolumità delle persone;
  - **soggetto attivo:** Sembrerebbe essere un reato comune in quanto il codice riporta il termine "chiunque". In realtà è dubbia la sua natura anche se personalmente ritengo che sia un reato proprio ed il legislatore abbia utilizzato l'espressione "chiunque" al solo fine di indicare uno tra i soggetti che si trovino in una particolare relazione con la parte lesa. Infatti l'articolo recita: "*Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14 ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa [...] e della quale abbia la custodia o debba averne cura, è punito con [...]*";
  - **tipologia:** di pericolo;
  - **la durata:** permanente;
  - **l'elemento soggettivo:** dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di abbandonare un soggetto con minorate capacità;
  - **le modalità della condotta:** la condotta è l'abbandono, intesa quale condotta diretta a lasciare da sola a sé stessa una persona incapace o minore di 14 anni. La condotta può essere sia omissiva che mediante azione;
  - **il tentativo:** non è configurabile;
  - **circostanze speciali:** previste dal comma 3 e 4 dello stesso articolo;
- controllare la presenza o meno di cause di giustificazione o cause di non punibilità specifiche per il caso concreto. In questo caso non sono presenti e quindi non andrà menzionato

A questo punto la parte introduttiva del parere è svolto sulla base dello schema e sarà il seguente:

*così come richiesto, si analizzerà brevemente il reato ex art. 591 c.p. denominato "Abbandono di persona incapace o minori incapaci". Tale previsione normativa tutela l'incolumità delle persone che sono incapaci di*